



Bruxelles, 15.9.2014
COM(2014) 576 final

ANNEX 2 – PART 1/2

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

ALLEGATO A (Parte 1)

Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

SOMMARIO

TITOLO I: Disposizioni generali

Articoli

1. Definizioni

TITOLO II: Definizione della nozione di "prodotti originari"

Articoli

2. Condizioni generali

3. Prodotti interamente ottenuti

4. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

5. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

6. Lavorazione o trasformazione di materiali importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali

7. Cumulo dell'origine

8. Cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti

9. Unità da prendere in considerazione

10. Accessori, pezzi di ricambio e utensili

11. Assortimenti

12. Elementi neutri

13. Contabilità separata

TITOLO III: Requisiti territoriali

Articoli

14. Principio di territorialità

15. Trasporto diretto

16. Esposizioni

TITOLO IV: Prova dell'origine

25. Presentazione della prova dell'origine

26. Importazioni con spedizioni scaglionate

27. Esonero dalla prova dell'origine

28. Procedura d'informazione ai fini del cumulo

29. Documenti probatori

30. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti probatori

31. Discordanze ed errori formali

32. Importi espressi in euro

TITOLO V: Cooperazione amministrativa

Articoli

33. Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'Accordo

34. Notifica relativa alle autorità doganali

35. Altri metodi di cooperazione amministrativa

36. Controllo della prova dell'origine

37. Controllo delle dichiarazioni del fornitore

38. Risoluzione delle controversie

39. Sanzioni

40. Zone franche

41. Deroghe

TITOLO VI: Ceuta e Melilla

Articoli

42. Condizioni speciali

43. Condizioni particolari

TITOLO VII: Disposizioni finali

Articoli

44. Revisione e applicazione delle regole di origine

45. Allegati

46. Attuazione del Protocollo

47. Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Articoli

17. Condizioni generali
18. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
19. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
20. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
21. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
22. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
23. Esportatore autorizzato
24. Validità della prova dell'origine

SOMMARIO

ALLEGATI

ALLEGATO I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO II(a): Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III: Modulo del certificato di circolazione

ALLEGATO IV: Dichiarazione su fattura

ALLEGATO V A: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO V B: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO VI: Scheda d'informazione

ALLEGATO VII: Modulo per la richiesta di deroga

ALLEGATO VIII: Paesi e territori d'oltremare

ALLEGATO IX: Prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 4

DICHIARAZIONE COMUNE relativa al Principato di Andorra

DICHIARAZIONE COMUNE relativa alla Repubblica di San Marino

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo si intende per:

- a) "fabbricazione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio o le operazioni specifiche;
- b) "materiale": qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., utilizzati nella fabbricazione del prodotto;
- c) "prodotto": il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) "merci": sia i materiali sia i prodotti;
- e) "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- f) "prezzo franco fabbrica": il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante dell'Unione europea o dell'Africa occidentale nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati e previa detrazione di tutte le imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) "valore dei materiali": il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora tale valore non sia noto né possa essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o in Africa occidentale;
- h) "valore dei materiali originari": il valore di detti materiali, definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);
- i) "valore aggiunto": la differenza tra il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore in dogana dei materiali importati da paesi terzi nell'Unione europea, nei paesi ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o nei PTOM; se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, si prende in considerazione il primo prezzo verificabile corrisposto per detti materiali nell'Unione europea o in Africa occidentale;
- j) "capitoli" e "voci": i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente Protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- k) "classificato": il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) "spedizione": i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure trasportati sulla scorta di un titolo di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;

- m) "territori": il termine "territori" comprende anche le acque territoriali;
- n) "PTOM": i paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato VIII.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Condizioni generali

1. Ai fini dell'Accordo di partenariato economico tra l'Africa occidentale e l'Unione europea, di seguito denominato "Accordo", i territori degli Stati dell'Africa occidentale sono considerati un unico territorio, di seguito denominato "Africa occidentale".
2. Ai fini dell'Accordo, si considerano prodotti originari dell'Unione europea:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del presente Protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nell'Unione europea in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nell'Unione europea di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.
3. Ai fini dell'Accordo, si considerano prodotti originari dell'Africa occidentale:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in Africa occidentale ai sensi dell'articolo 3 del presente Protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti in Africa occidentale in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Africa occidentale di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1. Sono considerati "interamente ottenuti" nella regione denominata Africa occidentale o nell'Unione europea:
 - a) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - b) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - c) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
 - e)
 - i) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - ii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, ove gli animali siano allevati da uova, larve o avannotti;
 - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea o di uno Stato dell'Africa occidentale, con le loro navi;

- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera f);
 - h) gli articoli usati, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
 - i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché sussistano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - k) le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:
- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato dell'Africa occidentale;
 - b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato dell'Africa occidentale;
 - c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dell'Africa occidentale,
oppure
 - ii) appartengono a società
 - la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato dell'Africa occidentale e
 - che sono per almeno il 50% di proprietà di uno o più Stati membri dell'Unione europea o di uno o più Stati dell'Africa occidentale, di enti pubblici o cittadini di uno o più di questi Stati e
 - d) il cui equipaggio soddisfa le condizioni specificate al paragrafo 3.
3. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), un equipaggio è composto per almeno il 10% da cittadini dell'Africa occidentale o dell'Unione europea. Tale percentuale è riesaminata dal comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi ogni 3 (tre) anni oppure su richiesta dell'Unione europea o dell'Africa occidentale, tenendo conto della disponibilità di cittadini qualificati dell'Africa occidentale.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, su richiesta di uno Stato o di un gruppo di Stati dell'Africa occidentale, le navi noleggiate o prese in locazione da detto Stato o detti Stati sono considerate "sue navi" o "loro navi" ai fini dell'attività di pesca nella sua zona economica esclusiva purché sia stata preventivamente fatta un'offerta agli operatori economici dell'Unione europea e siano rispettate le modalità di attuazione preventivamente definite dal comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi. Il comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi garantisce il rispetto delle condizioni stabilite dal presente paragrafo.
5. Le condizioni di cui al paragrafo 2 possono essere soddisfatte in diversi Stati dell'Africa occidentale e nei paesi aderenti a diversi accordi di partenariato

economico con cui si applica il cumulo. In questi casi i prodotti sono considerati originari dello Stato di bandiera.

Articolo 4

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato II.
2. Nonostante quanto disposto dal paragrafo 1, i prodotti elencati nell'allegato II(a) possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2 quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato. Per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, l'allegato II(a) si applica unicamente alle esportazioni dell'Africa occidentale fatto salvo quanto disposto dall'articolo 44, paragrafo 2.
3. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari utilizzati nella loro fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni per esso indicate in uno degli elenchi è utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II e nell'allegato II(a), non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:
 - a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti dell'Unione europea e il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti dell'Africa occidentale;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di nessuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai prodotti dei capitoli de 50 a 63 del sistema armonizzato.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 5

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - a) le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

- b) le semplici operazioni di rimozione della polvere, vaglio, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli), lavaggio, pulitura, pittura, lucidatura, taglio;
 - c) la rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d)
 - i) il cambiamento di imballaggi e la scomposizione e composizione di confezioni;
 - ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, lattine, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
 - e) l'apposizione di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - f) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
 - g) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
 - h) il semplice smontaggio di prodotti in parti;
 - i) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - j) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
 - k) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
 - l) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - m) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
 - n) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a m);
 - o) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione europea o in Africa occidentale su quel prodotto.

Articolo 6

Lavorazione o trasformazione di materiali importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, i materiali non originari che possono essere importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali in applicazione delle tariffe convenzionali del trattamento della nazione più favorita, conformemente alla tariffa doganale comune¹, sono considerati materiali originari di uno Stato dell'Africa occidentale quando sono incorporati in un prodotto ottenuto in tale paese, a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1.

¹ Cfr. allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, così come i testi che modificano detto regolamento e gli altri testi pertinenti.

2. I certificati di circolazione EUR.1 (casella 7) o le dichiarazioni su fattura rilasciati a norma del paragrafo 1 recano una delle seguenti diciture:
 - «Application of art. 6.1 of Protocol 1 to the WA-EU EPA»;
 - «Application de l'art. 6.1 du protocole n°1 de l'APE AO-UE»;
 - «Aplicação do artigo 6.1 do Protocolo 1 do APE AO-UE».
3. L'Unione europea notifica annualmente al comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi commerciali l'elenco dei materiali cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Successivamente alla notifica l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e dagli Stati dell'Africa occidentale secondo le rispettive procedure.
4. Il cumulo previsto dal presente articolo non si applica ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi.

Articolo 7

Cumulo dell'origine

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, i materiali originari di una delle Parti, di altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio, della Repubblica del Sud Africa e dei PTOM sono considerati originari dell'altra parte quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, a condizione che le lavorazioni o le trasformazioni ivi effettuate vadano al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1.

Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella parte interessata non vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, il prodotto ottenuto è considerato originario di tale parte soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di qualsiasi altro paese o territorio. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o del territorio che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

L'origine dei materiali originari di altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio e dei PTOM è determinata conformemente alle regole di origine applicabili nel quadro degli accordi preferenziali tra l'Unione europea e questi paesi e conformemente alle disposizioni dell'articolo 28.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in una delle Parti, in altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o nei PTOM si considerano effettuate nel territorio dell'altra parte nella misura in cui i materiali siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vadano al di là delle operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in una delle Parti non vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, il prodotto ottenuto è considerato originario di tale parte soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati in uno qualsiasi dei suddetti paesi o territori. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o del territorio che ha conferito il maggior valore in materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

L'origine del prodotto finito è determinata conformemente alle regole di origine del presente Protocollo e alle disposizioni dell'articolo 28.

3. Il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere applicato per gli altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio e per i PTOM solo se:
 - a) la parte ricevente e tutti i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario hanno concluso un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta applicazione del presente articolo e che include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
 - b) l'Africa occidentale e l'Unione europea si forniscono reciprocamente, tramite la Commissione europea e la commissione dell'ECOWAS, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e gli Stati dell'Africa occidentale pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a decorrere dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.
4. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai prodotti dell'elenco contenuto nell'allegato IX solo dopo il 1° ottobre 2015 se i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti sono originari o se la lavorazione o la trasformazione avviene in un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio.
5. Il cumulo previsto dal presente articolo non si applica ai materiali:
 - a) di cui alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari degli Stati del Pacifico firmatari di un APE a norma del protocollo II, articolo 6, paragrafo 6, dell'Accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea e gli Stati del Pacifico²;
 - b) di cui alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari degli Stati del Pacifico firmatari di un APE a norma di qualsivoglia futura disposizione di un accordo di partenariato economico globale concluso tra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra;
 - c) originari della Repubblica del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.
6. L'Unione europea notifica annualmente al comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi l'elenco dei materiali oggetto delle disposizioni richiamate al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo. Successivamente alla notifica l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e dagli Stati dell'Africa occidentale secondo le rispettive procedure.

Articolo 8

Cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, i materiali originari di paesi e territori:

² Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009.

- a) che beneficiano del "regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati" previsto dal sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell'Unione europea,
- b) che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti in forza delle disposizioni generali del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate,

si considerano materiali originari di uno Stato dell'Africa occidentale quando sono incorporati in un prodotto ottenuto in tale paese.

Non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che abbiano subito lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1. Un prodotto in cui siano incorporati tali materiali, ma che includa anche materiali non originari, deve aver subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 per essere considerato originario dell'Africa occidentale.

1.2. L'origine dei materiali degli altri paesi o territori interessati è determinata conformemente alle regole di origine applicabili nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni dell'articolo 28.

1.3. Il cumulo previsto dal presente paragrafo non si applica ai materiali:

- a) che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;
- b) compresi nelle sottovoci tariffarie 3302.10 e 3501.10 del sistema armonizzato;
- c) compresi nei prodotti a base di tonno classificati nel capitolo 3 del sistema armonizzato ai quali si applica il sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea;
- d) per i quali le preferenze tariffarie sono soppresse (graduazione) o sospese (clausola di salvaguardia) nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea.

2. Previa notifica di uno Stato dell'Africa occidentale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e nel rispetto delle disposizioni dei paragrafi 2.1, 2.2 e 5 del presente articolo, i materiali originari di paesi o territori che beneficiano di accordi o intese che prevedono l'accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti si considerano materiali originari di uno Stato dell'Africa occidentale. La notifica è trasmessa dallo Stato dell'Africa occidentale all'Unione europea tramite la Commissione europea. Il cumulo si applica fintantoché sono soddisfatte le condizioni per la sua concessione. Non è necessario che i materiali in questione siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che abbiano subito lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1.

2.1. L'origine dei materiali degli altri paesi o territori interessati è determinata conformemente alle regole di origine applicabili nel quadro degli accordi o delle intese preferenziali tra l'Unione europea e tali paesi e territori e conformemente alle disposizioni dell'articolo 28.

- 2.2. Il cumulo previsto dal presente paragrafo non si applica ai materiali:
- a) compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato o che figurano nell'elenco di prodotti contenuto nell'allegato 1, paragrafo 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura allegato all'accordo GATT/OMC del 1994;
 - b) che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;
 - c) che, sulla base di un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e un paese terzo, sono soggetti a misure commerciali e a misure di salvaguardia o a qualsiasi altra misura che neghi l'accesso di tali prodotti al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.
3. L'Unione europea notifica annualmente al comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi l'elenco dei materiali e dei paesi cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1. Successivamente alla notifica l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e dagli Stati dell'Africa occidentale secondo le rispettive procedure. L'Africa occidentale notifica annualmente al comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi i materiali ai quali è stato applicato il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. I certificati di circolazione EUR.1 (casella 7) o le dichiarazioni su fattura rilasciati a norma dei paragrafi 1 e 2 recano una delle seguenti diciture:
- «Application of art. 8.1 or 8.2 of Protocol 1 to the WA-EU EPA»;
 - «Application de l'art. 8.1 ou 8.2 du Protocole n°1 de l'APE AO-UE»;
 - «Aplicação do artigo 8.1 ou 8.2 do Protocolo do APE AO-EU».
5. Il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
- a) tutti i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario abbiano concluso un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta attuazione del presente articolo e che include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
 - b) lo Stato o gli Stati dell'Africa occidentale forniscano all'Unione europea, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente Protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni del presente Protocollo si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.
2. Qualora, in applicazione della norma generale 5 del sistema armonizzato, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

Articolo 10

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, come parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 11

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 12

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibili;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 13

Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l'uso della cosiddetta "contabilità separata" (di seguito il "metodo").

2. Il metodo di cui al paragrafo 1 si applica anche allo zucchero greggio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinato ad essere raffinato, originario e non originario, compreso nelle sottovoci 1701 12, 1701 13, 1701 14 del sistema armonizzato, fisicamente combinato o mescolato in uno Stato dell'Africa occidentale o nell'Unione europea prima di essere esportato rispettivamente nell'Unione europea e negli Stati dell'Africa occidentale.
3. Il metodo garantisce che, in qualsiasi momento, il numero di prodotti ottenuti suscettibili di essere considerati originari di Stati dell'Africa occidentale o dell'Unione europea sia identico a quello che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
4. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 alle condizioni che giudicano appropriate.
5. Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
6. Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario è tenuto a fornire una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
7. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla nella misura in cui il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente Protocollo.
8. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per "materiali fungibili" o "prodotti fungibili" si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro per determinarne l'origine.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 14

Principio di territorialità

1. Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8, le condizioni relative all'acquisizione del carattere originario di cui al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione negli Stati dell'Africa occidentale o nell'Unione europea.
2. Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8, le merci originarie esportate dall'Africa occidentale o dall'Unione europea verso un altro paese e successivamente reimportate in Africa occidentale o nell'Unione europea sono considerate non originarie, a meno che non si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
 - b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione al di là di quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate nel titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori

dell'Unione europea o dell'Africa occidentale sui prodotti esportati dall'Unione europea o dall'Africa occidentale e successivamente reimportati, purché:

- a) i suddetti prodotti siano interamente ottenuti nell'Unione europea o in Africa occidentale o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5 prima della loro esportazione, e
 - b) alle autorità doganali siano fornite prove soddisfacenti del fatto che:
 - i) le lavorazioni o le trasformazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea o dell'Africa occidentale siano state realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo;
 - ii) le merci reimportate derivino dalla lavorazione o dalla trasformazione dei prodotti esportati, e
 - iii) tutti i costi sostenuti al di fuori dell'Africa occidentale o dell'Unione europea, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti, non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è richiesto il riconoscimento del carattere originario.
4. Per le merci che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, tutti i costi sostenuti al di fuori dell'Africa occidentale o dell'Unione europea, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti, sono assimilati a materiale non originario. Il carattere originario delle merci è quindi determinato applicando le regole di cui all'allegato II, cumulando il valore totale dei materiali non originari utilizzati sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea o dell'Africa occidentale.
5. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

Articolo 15

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano le condizioni del presente Protocollo e che sono trasportati tra l'Africa occidentale e l'Unione europea direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto di prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, purché i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli dell'Africa occidentale o dell'Unione europea.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese d'importazione mediante presentazione di:
 - a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito, oppure

- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) un'esatta descrizione dei prodotti;
 - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, oppure
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 16

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti ai fini di un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 6, 7 e 8 con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'Unione europea o in Africa occidentale beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) un esportatore ha inviato detti prodotti da uno Stato dell'Africa occidentale o dell'Unione europea nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) detto esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario in Africa occidentale o nell'Unione europea;
 - c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione, e
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Condizioni generali

1. I prodotti originari di uno Stato dell'Africa occidentale importati nell'Unione europea e i prodotti originari dell'Unione europea importati in uno Stato dell'Africa occidentale beneficiano delle disposizioni dell'Accordo su presentazione:
 - a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III, oppure

- b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito "dichiarazione su fattura") compilata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente Protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si adoperano per utilizzare una lingua comune sia all'Africa occidentale sia all'Unione europea.

Articolo 18

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente Protocollo. I moduli, se compilati a mano, devono essere scritti a penna e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spazi bianchi tra le righe. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si barra la parte vuota.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente Protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato dell'Africa occidentale se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della dell'Unione europea, di uno Stato dell'Africa occidentale o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 e soddisfano le altre condizioni previste dal presente Protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente Protocollo. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato di circolazione EUR.1 devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 19

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. Nonostante l'articolo 18, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, oppure se
 - b) viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"
"DELIVRE A POSTERIORI"
"EMITIDO A POSTERIORI".
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 è inserita nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

"DUPLICATE"
"DUPLICATA"
"SEGUNDA VIA".
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 21

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell'Africa occidentale o nell'Unione europea, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito con uno o più certificati di circolazione EUR.1 ai fini della spedizione di tutti i prodotti, o di una parte di essi, in un altro luogo dell'Africa occidentale o dell'Unione europea. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti e vistati dalle autorità doganali sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 23, o
 - b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Africa occidentale, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 e soddisfano le altre condizioni previste dal presente Protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente Protocollo.
4. L'esportatore compila la dichiarazione su fattura dattiloscivendo o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente Protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche di tale allegato, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate a penna e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due (2) anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti contemplati dalle disposizioni in materia di cooperazione commerciale dell'Accordo a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto di tutte le altre condizioni stabilite dal presente Protocollo.
2. Le autorità doganali possono subordinare il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Esse attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Esse possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono alla revoca se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci (10) mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Per i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, i quali siano importati con spedizioni scaglionate su richiesta dell'importatore e

alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione del primo scaglione.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle condizioni del presente Protocollo e non sussistano dubbi sulla veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata nella dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se presentano un carattere occasionale, riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari e se risulta in modo evidente dalla loro natura e quantità che non sussiste alcun fine commerciale.
3. Inoltre il valore complessivo dei prodotti non supera 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, o 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Procedura d'informazione ai fini del cumulo

1. Qualora si applichi l'articolo 7, paragrafo 1, la prova del carattere originario, a norma del presente Protocollo, dei materiali provenienti dall'Africa occidentale, dall'Unione europea, da un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio o da un PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V A del presente Protocollo, fornita dall'esportatore dell'Africa occidentale o dell'Unione europea da cui i materiali provengono.
2. Qualora si applichi l'articolo 7, paragrafo 2, la prova della lavorazione o della trasformazione effettuata in Africa occidentale, nell'Unione europea, in un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio o in un PTOM consiste in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V B del presente Protocollo, fornita dall'esportatore dell'Africa occidentale o dell'Unione europea da cui i materiali provengono.
3. Qualora si applichi l'articolo 8, paragrafo 1, i documenti giustificativi da presentare per dimostrare l'origine sono determinati conformemente alle regole applicabili ai paesi beneficiari dell'SPG³.
4. Qualora si applichi l'articolo 8, paragrafo 2, i documenti giustificativi da presentare per dimostrare l'origine sono determinati conformemente alle regole stabilite nelle intese o negli accordi pertinenti.

³ Cfr. regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario.

5. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su qualsiasi altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figurì una descrizione dei materiali in questione sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
6. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
7. Le dichiarazioni del fornitore recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo considerato soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è compilata. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
8. Le dichiarazioni del fornitore sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
9. Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
10. Restano valide le dichiarazioni del fornitore e le schede d'informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità all'articolo 26 del protocollo 1 dell'accordo di Cotonou.

Articolo 29

Documenti probatori

I documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari dell'Africa occidentale, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 e soddisfano le altre condizioni stabilite dal presente Protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti – comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati – rilasciati o compilati in Africa occidentale, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8, dove tali documenti sono utilizzati in conformità al diritto interno;
- c) documenti, comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali in Africa occidentale, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8, rilasciati o compilati in Africa occidentale, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8, dove tali documenti sono utilizzati in conformità al diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura – comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati – rilasciati o compilati in uno Stato dell'Africa

occidentale, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 in conformità al presente Protocollo.

Articolo 30

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti probatori

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre (3) anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, della bolla di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 28, paragrafo 9.
4. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre (3) anni il modulo di domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
5. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre (3) anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura ad esse presentati.

Articolo 31

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 32

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle valute nazionali degli Stati dell'Africa occidentale, degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro alla data del primo giorno lavorativo del

meze di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15% del controvalore nella valuta nazionale. Il controvalore nella valuta nazionale può essere lasciato invariato se la conversione dovesse dar luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi su richiesta dell'Unione europea o dell'Africa occidentale. Nel procedere a detta revisione il comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, il comitato può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'Accordo

I prodotti originari, ai sensi del presente Protocollo, dell'Africa occidentale o dell'Unione europea beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d'importazione, delle preferenze previste dall'Accordo solo a condizione che siano stati esportati a decorrere dalla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 46.

Le Parti contraenti procedono alla notifica delle informazioni di cui all'articolo 34.

Articolo 34

Notifica relativa alle autorità doganali

1. Gli Stati dell'Africa occidentale e gli Stati membri dell'Unione europea si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea e la commissione dell'ECOWAS, l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni del fornitore nonché il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati negli uffici doganali per il rilascio di detti certificati.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni del fornitore sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione europea e alla commissione dell'ECOWAS.

2. Gli Stati dell'Africa occidentale e gli Stati membri dell'Unione europea si comunicano reciprocamente e immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Le autorità di cui al paragrafo 1 operano sotto l'autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.

Articolo 35

Altri metodi di cooperazione amministrativa

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Protocollo, l'Unione europea, l'Africa occidentale e gli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 assicurano, tramite le amministrazioni doganali competenti, il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni del fornitore nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Inoltre gli Stati dell'Africa occidentale e gli Stati membri dell'Unione europea:
 - a) si prestano reciprocamente la necessaria cooperazione amministrativa in caso di una richiesta di monitoraggio della corretta amministrazione e di controllo del Protocollo nel paese interessato, anche per quanto riguarda le visite in loco;
 - b) verificano, conformemente all'articolo 36, il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente Protocollo.
2. Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le regole di origine sono state rispettate in Africa occidentale, nell'Unione europea e negli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Articolo 36

Controllo della prova dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato sulla base di un'analisi dei rischi a campione oppure ogniquale volta le autorità doganali del paese d'importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o del rispetto delle altre condizioni previste dal presente Protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la domanda di controllo. A corredo della domanda di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni contenute nella prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto; essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Africa occidentale, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 e se soddisfano le altre condizioni previste dal presente Protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevoli dubbi, non pervenga alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della domanda di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio del trattamento preferenziale.
7. Per le inchieste comuni relative alle prove dell'origine le Parti fanno riferimento all'articolo 7 del Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Articolo 37

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo delle dichiarazioni del fornitore è effettuato sulla base di un'analisi dei rischi a campione oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione su fattura abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità del documento o della correttezza delle informazioni in esso riportate.
2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta di rilasciare una scheda d'informazione il cui modello figura nell'allegato VI del presente Protocollo. In alternativa, le autorità di certificazione alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda d'informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata compilata.

Il servizio che ha rilasciato la scheda d'informazione ne conserva una copia per almeno tre (3) anni.
3. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto: essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o per la compilazione di una dichiarazione su fattura.
4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità del fornitore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni per accertare l'esattezza di detta dichiarazione.
5. I certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura rilasciati o compilati in base a una dichiarazione inesatta del fornitore sono considerati non validi.

Articolo 38

Risoluzione delle controversie

1. Le controversie relative ai controlli di cui agli articoli 36 e 37 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarli o quelle che sollevino problemi di interpretazione del presente Protocollo sono sottoposte al comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi.
2. La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 39

Sanzioni

È soggetto a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

Articolo 40

Zone franche

1. L'Africa occidentale e l'Unione europea adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari dell'Africa occidentale o dell'Unione europea importati in una zona franca sulla base di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione operata è conforme alle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 41

Deroghe

1. Il comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi (di seguito "il comitato" ai fini del presente articolo) può adottare deroghe al presente Protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie in Africa occidentale. A tal fine, prima di adire il comitato o contestualmente a ciò, lo Stato dell'Africa occidentale interessato informa l'Unione europea e l'Africa occidentale della sua richiesta di deroga sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 2. L'Unione europea accoglie tutte le richieste dell'Africa occidentale debitamente motivate ai sensi del presente articolo e che non possano arrecare grave pregiudizio a un'industria già stabilita dell'Unione europea.
2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato dell'Africa occidentale interessato fornisce a corredo della richiesta, mediante il modulo che figura nell'allegato VII del presente Protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:

- a) designazione del prodotto finito;
- b) natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi;
- c) natura e quantitativo dei materiali originari dello Stato dell'Africa occidentale o dei paesi o territori citati all'articolo 7 o i materiali ivi trasformati;
- d) processi di fabbricazione;
- e) valore aggiunto;
- f) personale impiegato nell'impresa interessata;
- g) volume previsto delle esportazioni nell'Unione europea;
- h) altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;
- i) giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento;
- j) altre osservazioni.

Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda eventuali richieste di proroga.

Il comitato può modificare il modulo.

3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:

- a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato dell'Africa occidentale;
- b) dei casi nei quali l'applicazione delle vigenti regole di origine comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato dell'Africa occidentale, la possibilità di continuare le esportazioni nell'Unione europea e segnatamente dei casi in cui tale applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attività;
- c) dei casi specifici nei quali è chiaramente dimostrabile che importanti investimenti in un dato settore industriale potrebbero essere disincentivati dalle regole di origine e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe l'osservanza di dette regole per fasi successive.

4. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.

5. Inoltre le richieste di deroga, se relative a uno Stato meno sviluppato o insulare dell'Africa occidentale, sono esaminate con favorevole disposizione tenendo particolarmente conto:

- a) dell'incidenza economica e sociale delle decisioni da prendere, in particolare per quanto riguarda l'occupazione;
- b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato dell'Africa occidentale interessato e delle sue difficoltà.

6. Nell'esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo confinanti o dei paesi meno avanzati oppure di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati dell'Africa

occidentale intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa.

7. Il comitato prende le misure necessarie per fare in modo che si raggiunga una decisione il più presto possibile, e comunque entro settantacinque giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente UE del comitato. Se l'Unione europea non informa gli Stati dell'Africa occidentale della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.
8.
 - a) La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque (5) anni, stabilito dal comitato.
 - b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato a condizione che, tre (3) mesi prima della scadenza di ciascun periodo, lo Stato dell'Africa occidentale dimostri di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente Protocollo oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 7. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.
 - c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora risulti un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.
9. Nonostante i paragrafi da 1 a 8, sono autorizzate deroghe automatiche relative alle conserve di tonno e ai filetti di tonno della voce 1604 del sistema armonizzato entro limiti di contingenti annui pari rispettivamente a 4 800 t e a 1 200 t.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo 42

Condizioni speciali

1. L'espressione "Unione europea" utilizzata nel presente Protocollo non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari di un paese dell'Africa occidentale importati a Ceuta e Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo 2 dell'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. L'Africa occidentale riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente Accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente Protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 43.

Articolo 43

Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 15, si considerano:
 - 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti:
 - i) siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4, oppure
 - ii) siano originari di un paese dell'Africa occidentale o dell'Unione europea, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5;
 - 2) prodotti originari di un paese dell'Africa occidentale:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in un paese dell'Africa occidentale;
 - b) i prodotti ottenuti in un paese dell'Africa occidentale nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti:
 - i) siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4, oppure
 - ii) siano originari, ai sensi del presente Protocollo, di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "... e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione su fattura. Nel caso di prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, il carattere originario è riportato nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente Protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Revisione e applicazione delle regole di origine

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 92 dell'Accordo, il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale – Unione europea può, ogniqualvolta l'Africa occidentale o l'Unione europea lo richieda, esaminare l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo e i loro effetti economici allo scopo di adattarle o

modificarle, se necessario. Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale – Unione europea tiene conto di vari elementi, tra cui l'incidenza degli sviluppi tecnologici sulle regole di origine.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, il presente Protocollo e i suoi allegati sono riesaminati e, se necessario, riveduti entro un periodo di cinque (5) anni a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo, in conformità agli obblighi di cui all'articolo 6 dell'Accordo. Il riesame riguarda anche l'allegato II(a) ai fini di una decisione su un suo eventuale rinnovo.
3. A norma dell'articolo 45 dell'Accordo il comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi vigila sull'attuazione e sull'amministrazione delle disposizioni del presente Protocollo e prende decisioni che riguardano, tra l'altro:
 - a) il cumulo, alle condizioni previste dall'articolo 8;
 - b) le deroghe alle disposizioni del presente Protocollo, alle condizioni previste dall'articolo 41.

Articolo 45

Allegati

Gli allegati del presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 46

Attuazione del Protocollo

L'Unione europea e l'Africa occidentale prendono, ciascuna di esse per quanto di propria competenza, le misure necessarie all'attuazione del presente Protocollo, tra cui:

- a) le misure nazionali e regionali necessarie all'attuazione e al rispetto delle norme e delle procedure stabilite dal presente Protocollo, in particolare quelle necessarie all'applicazione degli articoli relativi al cumulo;
- b) l'istituzione delle strutture e dei sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell'origine dei prodotti.

Articolo 47

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni del presente Accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente Protocollo che, alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, sono in transito nel territorio dell'Unione europea o dell'Africa occidentale oppure vi si trovano in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca a condizione che, entro un termine di dieci (10) mesi a decorrere da tale data, vengano presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione un certificato di circolazione EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, e i documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 15.